

AMSC SpA
Via Aleardi n. 70 – 21013 Gallarate (VA)
P.I./C.F. - 02279540120

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE
DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI**

GBS SpA
General Broker Service
Uffici di Milano
Via Giovanni Boccaccio 19 – 20123 Milano
Tel. 02 45477450 – Fax 02 45477473
Mail: milano@gbsspa.it

PCA SpA
Broker di assicurazione e riassicurazione
S.S. 211 della LOmellina – Loc. S. Guglielmo
15057 Tortona (AL)
Tel. 0131 872546 – Fax 0131 872507
Mail: giovanni_roncaglia@pcabroker.it

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:

- a) l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge; ovvero, in via alternativa
- b) la Società, delle Perdite che la stessa è legalmente obbligata o autorizzata a pagare agli Assicurati,

per Perdite non dolosamente cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge e/o dei poteri loro attribuiti dallo statuto della Contraente o con delibere degli organi sociali della medesima.

La presente assicurazione non garantisce le richieste di risarcimento avanzate da terzi per atti illeciti determinati da colpa grave degli assicurati stessi. Di conseguenza l'Assicuratore assume le relative obbligazioni al risarcimento fino all'ultimo pagamento, riservandosi l'azione di rivalsa ex art. 1916 verso l'Assicurato o gli Assicurati responsabili per colpa grave.

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i *Costi di Difesa* derivanti da tali *Richieste di Risarcimento* prima della loro definizione conclusiva.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Per **Amministratore o Sindaco** si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale della Società. Per **Dirigente** si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società, ma esclusivamente nelle sue funzioni di supervisione.
- 2.2 Per **Assicurato** si intende qualsiasi passato, presente o futuro **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della Società e di ogni sua *Società controllata*. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi **Amministratori, Sindaci e Dirigenti** dopo la data di inizio di validità della presente polizza. Il termine **Assicurato** comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto, oltre i membri dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01.
- 2.3 Per **Assicuratore** si intende la Società che presta la garanzia assicurativa.
- 2.4 Per **Atto Illecito** si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall'Assicurato, nell'esercizio delle rispettive funzioni di **Amministratore, Sindaco o Dirigente** della Società, che determini nei loro confronti una *Richiesta di Risarcimento*.
- 2.5 Per **Contraente** si intende la Società specificata al punto 1 della scheda di offerta allegata.
- 2.6 Per **Costi di Difesa** si intendono: le parcelle e le spese ragionevoli (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizia, liquidazione, difesa ed appello connessi con qualsiasi *richiesta di risarcimento*, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi *Assicurato*.
- 2.7 Per **Data di Continuità** si intende la data specificata al Punto 6 della scheda di offerta allegata.
- 2.8 Per **Paese Common Law** si intende qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi Anglosassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law; tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, EIRE, e qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica.
- 2.9 Per **Perdite Pecuniarie** si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili

in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro la **Perdite Pecuniarie** non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico *atto illecito* verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.

- 2.10 Per **Periodo di Durata della Polizza** si intende il periodo di tempo specificato al Punto 2 della scheda di offerta allegata.
- 2.11 Per **Periodo di Osservazione** si intende quel periodo di tempo specificato nell'Estensione 4.3, decorrente dalla data di scadenza della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta contro l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi *atto illecito* commesso prima dell'inizio del *periodo di osservazione* e comunque coperto dalla presente polizza.
- 2.12 Per **Premio Annuale Intero** si intende l'ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del *periodo di durata della polizza*.
- 2.13 Per **Richiesta di Risarcimento** si intende:
- (i) qualsiasi procedimento civile intentato contro un *Assicurato*, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
 - (ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla *Società o da un Assicurato*, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un *Assicurato* la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi *atto illecito* specificato;
 - (iii) qualsiasi azione penale intentata contro un *Assicurato*;
 - (iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi *atto illecito* specificato commesso da un *Assicurato*; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante: (a) la notifica di una *complaint* (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una *notice of charges* (avviso di incriminazione); oppure
 - (v) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un *Assicurato* e riferita a un atto illecito:
 - (a) non appena tale *Assicurato* sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto 2.13(ii), (iii) o (iv); oppure
 - (b) nel caso di un'indagine relativa alle attività di un *Assicurato* e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detto *Assicurato* di un mandato di comparizione;

L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzate contro un *Assicurato* relative a titoli (a meno di contraria disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato.

Ai fini della presente polizza, le *richieste di risarcimento* derivanti da un *singolo atto illecito* saranno considerate alla stregua di un una singola *richiesta di risarcimento*.

- 2.14 Per **singolo Atto Illecito** si intende un *atto illecito*, o qualsiasi serie di *atti illeciti* collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo *Assicurato* o da più di un *Assicurato* e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.
- 2.15 Per **Società** si intende la *Contraente* della polizza ed ogni sua *Società controllata*, così come definita al

successivo punto 2.17 del presente articolo.

- 2.16 Per **Società collegata** si intende qualsiasi società di cui la *Contraente* posseda, alla data di decorrenza di validità della polizza, direttamente o indirettamente attraverso una o più Società Controllate, più del 20% ma non più del 50% delle azioni o quote con diritto di voto emesse e circolanti; si precisa, tuttavia, che questa definizione non comprenderà nessuna società che sia quotata su qualsiasi mercato azionario negli Stati Uniti d'America. L'*Assicurato* avrà il diritto di sottoporre queste società alla valutazione dell'*Assicuratore*. Tali società potranno essere aggiunte mediante appendice a questa definizione. Tale aggiunta sarà subordinata a ricezione, valutazione ed accettazione di queste società e soggetta ad un premio addizionale che l'*Assicuratore* potrà richiedere.
- 2.17 Per **Società controllate** si intendono: le società nelle quali la *Contraente* della polizza, alla data di continuità della polizza - direttamente o indirettamente e cioè: tramite una o più delle sue *Società controllate*:
- (i) abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione; oppure:
 - (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti; oppure:
 - (iii) detenga più della metà del capitale azionario emesso.
- La copertura per qualsiasi *richiesta di risarcimento* contro un qualsiasi **Amministratore, Sindaco o Dirigente** di qualsiasi *Società controllata* si applicherà esclusivamente per l'*atto illecito* o gli *atti illeciti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente* ai sensi della presente polizza.
- 2.18 Per **Titolo** si intende qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della *Società*, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli.
- 2.19 Per **Operazione** si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- (i) quando la *Contraente della polizza* si fonde o s'incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi;
 - (ii) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della *Contraente* della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni.
- 2.20 Per **Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato** si intende qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di richieste di risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della *Società* e emergente da qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo, effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego, impropria rappresentazione dell'impiego, colpevole omissione di assunzione o di promozione, colpevole deprivazione di opportunità di carriera, ingiustificato provvedimento disciplinare, mancato rilascio di accurate referenze professionali, mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente, qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro), oppure discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria, oppure omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale.

3. ESCLUSIONI

L'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati:

3.1 derivino da:

- (i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'*Assicurato* non avesse legalmente diritto;

- (ii) utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'*Assicurato* di *Titoli della Società* nel senso di cui alla Sezione 16(b) della legge Securities Exchange Act del 1934 (USA) e relativi emendamenti, o norme simili di qualsiasi legge scritta di uno Stato Federale appartenente agli Stati Uniti d'America;
- (iii) azioni dolose o fraudolente.

Al fine di determinare l'applicabilità delle esclusioni 3.1 (i), (ii) e (iii), gli atti illeciti compiuti da qualsiasi *Assicurato* non saranno attribuiti a nessun altro *Assicurato*. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell'*Assicurato*, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un *Assicurato* in un tribunale o al di fuori di esso, purchè il comportamento o i comportamenti ai summenzionati (i), (ii) e (iii), sia/siano realmente avvenuto/i;

- 3.2 derivino da fatti denunciati, o dagli stessi *atti illeciti* o da *atti illeciti* correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi *richiesta di risarcimento* che sia già stata notificata all'*Assicuratore*. Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza;
- 3.3 derivino da qualsiasi controversia legale, in corso o antecedente alla *data di continuità* delle controversie legali in corso o antecedenti specificate al Punto 6 della scheda di offerta allegata, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
- 3.4 derivino da qualsiasi atto od omissione posti in essere dagli Assicurati nelle rispettive funzioni di Amministratori, Sindaci o Dirigenti di Società od enti diversi dalla Società;
- 3.5 derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda la richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato;
- 3.6 siano conseguenza di atti illeciti di Amministratori, Sindaci o Dirigenti nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale;
- 3.7 siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi *Assicurato* oppure dalla *Società* o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:
 - (i) una *richiesta di risarcimento* inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi *Assicurato*;
 - (ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della *Società* senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi *Assicurato*;
 - (iii) una *richiesta di risarcimento* promossa da o per conto della *Società* contro qualsiasi *Assicurato* tramite indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della Società di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi *Assicurato* contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata;
- 3.8 siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente;
- 3.9 derivino da, o coinvolga in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata discarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari. Resta

inteso che la presente esclusione non si applica a: (1) costi di difesa, diversi dai costi di difesa sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento relativa a titoli, fermo il sottolimito specificato all'articolo 3(ii) del Frontespizio di polizza; e (2) richieste di risarcimento relative a titoli ad eccezione delle richieste di risarcimento USA;

3.10 derivino da Liti, Ispezioni, Controversie, Circostanze Note, Indagini o Pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza della polizza.

4. ESTENSIONI

Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni:

4.1 Presenza ad indagini ed esami

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi *Amministratore, Sindaco, Dirigente*, o dipendente della *Società*, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della *Società*.

Se l'*Amministratore, il Sindaco, il Dirigente* o il dipendente della *Società* ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una *richiesta di risarcimento*, sarà necessario notificare all'*Assicuratore* le circostanze e le ragioni per cui si prevede una *richiesta di risarcimento*.

Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione 4.1 non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla *Contraente*, abbia un impatto sul settore in cui la *Contraente* svolge le sue attività.

Qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente della *Società* ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte in conformità del punto 5.5 delle Condizioni Generali.

Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale indicato al punto 3 della scheda di offerta e con un massimo di Euro 1.000.000 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.

Si conviene, inoltre, che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti d'America.

4.2 Nuove società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi *Società controllata* che venga acquisita o creata per la prima volta dalla contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale Società controllata:

- (i) sia costituita negli Stati Uniti d'America o Canada, o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o Canada; oppure
- (ii) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare; oppure
- (iii) abbia un attivo totale superiore al **30%** dell'attivo totale della *Contraente*; oppure
- (iv) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie; oppure
- (v) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione.

Se una *Società controllata* acquisita di recente o neocostituita non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto 4.2, tale società usufruirà della copertura assicurativa in quanto "*Società controllata*" si sensi della presente polizza ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la contraente ha acquisito o costituito detta *Società controllata* oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità della polizza (se tale data è anteriore), a condizione che la contraente versi l'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore. L'assicuratore può estendere la copertura agli assicurati di tale *Società controllata* oltre il periodo di trenta (30) giorni, nel caso in cui durante il periodo di trenta (30) giorni la contraente richieda per iscritto all'assicuratore un'estensione di copertura per tale *Società controllata* e la contraente fornisca all'assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale premio addizionale e le eventuali modifiche di polizza richieste dall'assicuratore in relazione alla nuova *Società controllata*.

La copertura prestata agli assicurati di qualsiasi *Società controllata* è subordinata al pagamento da parte della contraente, entro la data stabilita, dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore in relazione a tale *Società controllata*.

Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice di polizza, la copertura di qualsiasi richiesta di risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi *Società controllata* si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una *Società controllata* della contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'assicuratore può tuttavia decidere, dopo aver valutato e stimato il maggior rischio corso e previo ricevimento del premio addizionale che l'assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, mediante appendice scritta, per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi prima che la contraente acquisisse la *Società controllata*.

4.3 Periodo di osservazione

Se alla scadenza della presente polizza l'Assicuratore si rifiutasse di rinnovare questa polizza, così come se la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza con la Compagnia in corso e non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un *periodo di osservazione* pagando il premio addizionale:

- (i) 12 mesi pagando il 50% del *premio annuale intero*; oppure:
- (ii) 24 mesi pagando il 100% del *premio annuale intero*; oppure:
- (iii) 36 mesi pagando il 150% del *premio annuale intero*.

Per fruire del *periodo di osservazione*, la *Contraente* deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare il premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il *periodo di osservazione* non può essere annullato.

Se ha luogo una **Operazione**, la *Contraente* non avrà diritto ad "acquistare" un *periodo di osservazione* con le modalità suddette. Tuttavia la *Contraente* avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza*, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un *periodo di osservazione* di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un *periodo di osservazione* con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.

4.4 Eredi, patrimonio e rappresentanti legali

Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle *perdite pecuniarie* derivanti da qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi *atto illecito* commesso da tale Assicurato.

4.5 Responsabilità civile per beni comuni

L'assicuratore risarcirà le *perdite pecuniarie* derivanti da una *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un Assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tale *richiesta di*

risarcimento:

- (a) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato; e
- (b) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale Assicurato; e
- (c) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell'Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall'Assicurato al coniuge legittimo.

4.6 Amministratori ritirati per fine mandato

Se la *contraente* decide di non rinnovare e di non sostituire la presente polizza con un'altra polizza emessa dall'assicuratore o da qualsiasi altro assicuratore che presti una copertura assicurativa analoga e non viene richiesto alcun *periodo di osservazione* ai sensi della suddetta Estensione 4.3, sarà garantito ai sensi della presente polizza un *periodo di osservazione* di 36 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza. Durante tale periodo sarà possibile notificare all'assicuratore qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi *amministratore* che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di validità della polizza ma soltanto in relazione agli *atti illeciti* commessi da tali *Amministratori* prima della data del mancato rinnovo e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente polizza. Tutte le *perdite pecuniarie* in aggregato conseguenti a tutte le *richieste di risarcimento* contro tali *Amministratori* che rientrino nel disposto della presente estensione sono soggette al sottolimito eventualmente specificato all'articolo 3(ii) del Frontespizio di polizza. La presente estensione non è prevista nel caso di una *operazione*.

4.7 Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato

La presente polizza viene estesa al pagamento delle Perdite Pecuniarie degli assicurati, che derivino da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento Inerenti a Rapporti di Lavoro Subordinato (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di polizza per Atti Illeciti commessi dagli assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della polizza.

Ai soli fini della presente estensione la definizione di *Assicurato* viene estesa a tutti i dipendenti della Società.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Europa.

5. CONDIZIONI GENERALI

5.1 Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi *Assicurato*, l'*Assicuratore* tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati, dati finanziari della Società ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dall'*Assicuratore*, allora l'*Assicuratore* potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi *Assicurato* o informazione di cui un qualsiasi *Assicurato* è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro *Assicurato*, ove si debba stabilire se una qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di tale altro *Assicurato* sia oggetto di copertura assicurativa.

5.2 Variazioni del rischio durante il periodo di durata della polizza

- (i) Se, durante il *periodo di durata della polizza*, ha luogo un'*Operazione*, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli *atti illeciti* commessi prima della data effettiva della *Operazione*
- (ii) Qualora, durante il *periodo di durata della polizza*, la *Società* decidesse di fare un'offerta al pubblico dei propri *titoli* nell'ambito di una qualsiasi giurisdizione o modificasse il precedente

status di quotazione, in tal caso, non appena le informazioni divengano di dominio pubblico, la Società fornirà all'Assicuratore il prospetto informativo o la dichiarazione di offerta, affinché l'Assicuratore possa valutare l'aumento di esposizione al rischio che ne deriva; inoltre l'Assicuratore avrà il diritto di apportare modifiche ai termini ed alle condizioni di questa polizza e/o far pagare un premio addizionale che rispecchi l'aumento della esposizione al rischio.

Su richiesta della Contraente, prima dell'annuncio al pubblico dell'offerta di tali titoli, l'Assicuratore valuterà l'aumento dell'esposizione al rischio e comunicherà le necessarie modifiche da apportare alle condizioni di polizza ed il relativo premio addizionale. In questo caso, e dietro richiesta della Contraente, l'Assicuratore sottoscriverà con la Contraente un accordo di confidenzialità relativo a qualsiasi informazione relativa all'offerta dei titoli in questione.

Se la Società non dovesse fornire all'Assicuratore le informazioni necessarie alla nuova valutazione del rischio in relazione all'offerta di titoli, qualsiasi richiesta di risarcimento collegata direttamente o indirettamente all'offerta di titoli, si intenderà esclusa.

5.3 Massimali

Il massimale specificato al Punto 3 della scheda di offerta costituisce la massima somma risarcibile per tutte le perdite pecuniarie, derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente polizza. Il massimale per il periodo di osservazione sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza e sono da intendersi in eccesso al massimale di cui al Punto 3 del Frontespizio di polizza.

5.4 Franchigia

Non è prevista alcuna franchigia.

5.5 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento

- (i) La notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa per iscritto, per il tramite del broker, alla Compagnia. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
- (ii) L'Assicurato dovrà, come condizione per l'insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato:
 - (a) in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza o durante il periodo di osservazione;oppure:
 - (b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza o del periodo di osservazione, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
- (iii) Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di osservazione, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da fatti denunciati nella richiesta di risarcimento precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un unico atto illecito che è lo stesso atto illecito denunciato nella richiesta di risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.

- (iv) Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di osservazione*, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una *richiesta di risarcimento* contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una *richiesta di risarcimento*, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che venga successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi *atto illecito* che sia lo stesso *atto illecito* denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

5.6 Anticipo dei costi di difesa

L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla Società i *costi di difesa* previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della definizione conclusiva della *richiesta di risarcimento*, nella misura in cui tali costi siano superiori alla franchigia applicabile, qualunque essa sia.

Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla Società o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, nel caso che - e nella misura in cui - la Società e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle condizioni di questa polizza.

Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla Società sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la Società, per una qualsiasi ragione, non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i costi di difesa per conto della Società. In questo caso, tuttavia, l'importo della franchigia specificato al Punto 4 del Frontespizio di polizza verrà restituito dalla Società all'Assicuratore, a meno che la Società sia insolvente.

5.7 Modalità di conduzione della difesa

L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi *richiesta di risarcimento* e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi *richiesta di risarcimento* che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

E' condizione per l'insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per *perdite pecuniarie* derivanti da una *richiesta di risarcimento*, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di *difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. L'approvazione da parte dell'Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, purché all'Assicuratore sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi Richiesta di Risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

La Società e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'Assicuratore per la *perdita* derivante dalla *richiesta di risarcimento*). Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la Società né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitro saranno a carico dell'Assicuratore

5.8 Ripartizione del danno

- (i) L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai *costi di*

difesa sostenuti dalla *Società*, o a qualsiasi sentenza emessa contro la *Società* o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla *Società*, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di *perdite* derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la *Società* ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:

- (a) i *costi di difesa* sostenuti da;
- (b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
- (c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro:

la *Società* e qualsiasi *Assicurato*, la *Società* e l'*Assicurato* e l'*Assicuratore* si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la *Società* e l'*Assicurato* e l'*Assicuratore*, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'*Assicurato* e dalla *Società*.

- (ii) Nel caso in cui una qualsiasi *richiesta di risarcimento* coinvolga sia rischi coperti dalla polizza che rischi non coperti, i costi di difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la *Società*, l'*Assicurato* e l'*Assicuratore*, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.
- (iii) Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di difesa che, in base alla presente polizza, devono essere anticipati all'*Assicurato*, l'*Assicuratore* anticiperà una somma pari all'importo che l'*Assicuratore* stesso dichiarerà essere equo e corretto, finché non venga raggiunto un accordo per una cifra differente, o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni di questa polizza ed alle leggi applicabili.

5.9 Surrogazione

Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'*Assicuratore* subentrerà all'*Assicurato*, per l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'*Assicurato* firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'*Assicuratore* di sostenere efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell'*Assicurato*.

5.10 Altra Assicurazione

A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

5.11 Avviso e Autorità

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la *Contraente* della *polizza* conviene che agirà per conto di tutti gli *Assicurati* per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli *Assicurati* convengono che in questi casi la *Contraente della polizza* agirà per loro conto.

5.12 Cessione

I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato dell'*Assicuratore*.

5.13 Scelta della legge applicabile

Qualsiasi interpretazione di questa polizza relativa alla sua costruzione giuridica, validità o efficacia verrà

effettuata, ove non stabilito diversamente, conformemente con le leggi dello Stato Italiano

5.14 Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.

5.15 Pagamento della prima rata di premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato le Condizioni di Assicurazione ed in particolare di aver soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

- 1. - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE (polizza prestata in forma "CLAIMS MADE")
- 3. - ESCLUSIONI
- 4.3 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
- 5.1 - DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL QUESTIONARIO
- 5.2 - VARIAZIONE DEL RISCHIO
- 5.5 - COMUNICAZIONE - AVVISO DI RISARCIMENTO
- 5.7 - MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA DIFESA
- 5.11 - AVVISO E AUTORITA'
- 5.12 - CESSIONE
- 5.14 - FORO COMPETENTE

e degli allegati:

- A. ESTENSIONE CORTE DEI CONTI
- B. ESTENSIONE SPESE DI PUBBLICITA'
- C. ESCLUSIONE PAESI EXTRAEUROPEI
- D. ESCLUSIONE GESTIONE CONTRATTI ASSICURATIVI
- E. PRECISAZIONE 1: PROCEDIMENTI PENALI
- F. PRECISAZIONE 2: QUALIFICA DI TERZO
- G. PRECISAZIONE 3: DIRIGENTI
- H. PRECISAZIONE 4: ESTENSIONE RINUNCIA ALLA RIVALSA PER ATTI ILLECITI DETERMINATI DA COLPA GRAVE
- I. PRECISAZIONE 5: CLAUSOLA BROKER
- J. CLAUSOLA DI NON CUMULO

A) ESTENSIONE CORTE DEI CONTI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (artt. 2449 e 2450 c.c.) di quanto questi sia tenuto a pagare per Perdite patrimoniali direttamente cagionate all'azionista pubblico ed alla pubblica amministrazione purchè il danno venga accertato e quantificato dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei termini di legge.

B) ESTENSIONE SPESE DI PUBBLICITÀ

La copertura si intende estesa alle **Spese di Pubblicità** ragionevolmente sostenute in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento** non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli **Assicurati** durante il **Periodo di Durata della Polizza**. Per le finalità della presente copertura, si conviene che:

Per "**Spese di Pubblicità**" si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un **Assicurato**, con il consenso scritto dell'**Assicuratore**, in nome proprio o in nome della **Società** (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi **Amministratore, Dirigente** o dipendente della **Società**) e ritenuti necessari per l'ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una **Richiesta di Risarcimento**.

Resta inteso che la presente estensione è specificamente limitata al 15% del massimale indicato al punto 3 del Frontespizio e con un massimo di Euro ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada.

C) ESCLUSIONE PAESI EXTRAEUROPEI

Si conviene tra le parti che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso in cui l'azione legale o la controversia:

- i) sia avanzata in una corte costituita in Paesi Extraeuropei
- ii) derivi dalle attività della Società in Paesi Extraeuropei
- iii) sia relativa a società controllate o collegate in Paesi Extraeuropei

D) ESCLUSIONE GESTIONE CONTRATTI ASSICURATIVI

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento adducano, derivino da, siano basate su o siano attribuibili al fatto che gli assicurati o la società non siano riusciti o abbiano omesso di stipulare, mantenere e/o gestire un'assicurazione o una copertura adeguata.

E) PRECISAZIONE 1: PROCEDIMENTI PENALI

La Contraente non ha l'obbligo di comunicare la pendenza di procedimenti penali, fermo restando l'obbligatorietà delle comunicazioni che potrebbero comunque avere rilevanza civile.

F) PRECISAZIONE 2: QUALIFICA DI TERZO

Ai fini delle garanzie prestate dalla presente Polizza è considerato Terzo qualunque Socio od azionista della Contraente, salvo il caso in cui lo stesso abbia deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o circostanze che sono

all'origine della Richiesta di Risarcimento. E' altresì considerato Terzo qualunque assicurato che fosse oggetto di un'azione sociale di responsabilità.

G) PRECISAZIONE 3: DIRIGENTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione – si precisa che la copertura è estesa alla colpa grave dei Dirigenti o dipendenti della società riconosciuti responsabili quali amministratore di fatto e ai membri dell'organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01, con rinuncia, con rinuncia, da parte dell'Assicuratore, al diritto di rivalsa (ex art. 1916 C.C.)

H) PRECISAZIONE 4: estensione “rinuncia alla rivalsa per atti illeciti determinati da colpa grave”

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1) - Oggetto dell'assicurazione - ,di comune accordo tra le Parti è possibile estendere la copertura alla garanzia “ rinuncia alla rivalsa per atti illeciti determinati da colpa grave” in favore degli assicurati facenti parte degli Organi societari (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale). Tale estensione è prevista con un premio complessivo pari ad Euro, da dividere tra gli assicurati, con un premio pro-capite lordo comunque non superiore ad Euro

In caso di attivazione da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale dell'estensione della copertura alla garanzia “rinuncia alla rivalsa per atti illeciti determinati da colpa grave” indipendentemente all'interno di quale polizza RC Amministratori tale estensione venga attivata, la garanzia operante a vantaggio di tale Assicurato di intenderà operante in relazione a tutte le cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte da tale individuo presso tutte le Società facenti parte del Gruppo di Riscossione Spa.

I) PRECISAZIONE 5: CLAUSOLA BROKER

Premesso che il presente contratto è affidato in gestione alla Spett.le GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. in cobrokeraggio con la Spett.le PCA SpA, si precisa che tutti i rapporti, le comunicazioni e le dichiarazioni inerenti questa polizza, salvo il caso di recesso e/o disdetta del contratto, saranno effettuati, in forma scritta, dalla Contraente/Assicurata per il tramite del Broker.

La Contraente/Assicurata, per tutte le comunicazioni e le relative operazioni dipendenti dal contratto e per tutto il periodo contrattuale, si rivolgerà esclusivamente alla Spett.le GENERAL BROKER SERVICE S.P.A., la quale si impegna a darne immediata comunicazione alla Società.

La GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso dei premi per conto della Società assicuratrice e, qualora la polizza sia in coassicurazione, provvedere alla ripartizione tra le Società assicuratrici.

La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e, pertanto, la garanzia è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto.

ALLEGATO 1 (SCHEDA DI OFFERTA)
Costituente parte integrante del presente contratto
(da compilarsi esclusivamente in sede di offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati

1 CONTRAENTE	AMSC SpA Via Aleardi n. 70 Cap 21013 – Gallarate (VA) P.I. 02279540120
2 DURATA CONTRATTUALE	Anni 1 Dalle ore 24 del 31/12/2008 Alle ore 24 del 31/12/2009 Rateazione annuale del premio
3 MASSIMALE GARANTITO	€3.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno.
4 FRANCHIGIA	Nessuna
5 PREMIO LORDO ANNUO	€.....
6 DATA DI CONTINUITA'	Controversie giudiziarie in corso e antecedenti il 31/12/2008
7 ESTENSIONE TERRITORIALE	Europa

6 ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

7 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo, a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli adempimenti ai sensi del Dlgs 30/06/2003 N° 196, sono effettuati su apposita modulistica fornita dalla Società in occasione dell'emissione degli allegati meccanografici alla polizza.

Data / /

Il Contraente

La Società
